

I debiti con il fisco

L'IMPATTO

Sanabili gli importi residui dei ruoli pagati parzialmente

Rimangono a carico del contribuente sanzioni e interessi già versati

PAGINA A CURA DI
Chiara Vanni

■ Anche coloro che hanno già pagato parzialmente le somme iscritte a ruolo tramite dilazione di pagamento, possono usufruire della definizione agevolata delle cartelle prevista dall'articolo 6 del Dl 193/2016.

In tal senso, i commi 8 e 9 dell'articolo sono volti a conciliare la disciplina dettata in tema di rottamazione delle cartelle, con le disposizioni contenute nell'articolo 19 del Dpr 602/1973.

Tale norma permette al contribuente che si trovi in situazione di obiettiva difficoltà, di richiedere all'agente della riscossione

la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in un numero variabile di rate mensili.

Il quadro

In seguito all'ottenimento del provvedimento di dilazione, il debitore potrebbe quindi trovarsi in una delle seguenti circostanze:

- mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di almeno cinque rate anche non consecutive. Il contribuente è quindi automaticamente decaduto dal beneficio della rateazione e la dilazione si considera scaduta. In questo caso non ci sono preclusioni alla rottamazione delle cartelle per gli importi residui;
- piano di rateizzazione tuttora in corso. In questo caso, per l'accesso alla definizione agevolata dei ruoli, la norma richiede l'adempimento di tutti i versamenti con scadenza tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016. Tale previsione è presumibilmente volta ad evitare una possibilità di arbitraggio per i contribuenti che, portati a conoscenza delle

agevolazioni previste dal Dl 193/2016, potrebbero interrompere i pagamenti rateali in corso, al fine di sostenere un minore carico complessivo.

Qualora la rottamazione intervenga su ruoli le cui somme sono già state parzialmente pagate, la definizione prevista dal Dl 193 riguarderà esclusivamente gli importi residui, determinati come segue:

- dall'ammontare delle somme complessivamente dovute si scano esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale e di interessi per la ritardata iscrizione a ruolo ex articolo 20 del Dpr 602/1973, di aggio e di rimborso delle spese previste dall'articolo 17 del Dlgs 112/1999;
- restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a titolo di sanzioni, di interessi di dilazione e di interessi di mora.

Nel caso in cui il contribuente, mediante il pagamento delle rate previste nel piano di dilazione, abbia già corrisposto interamente quanto previsto per la rotta-

mazione della cartella (pur non avendo saldato l'originario debito con Equitalia) potrà comunque accedere ai benefici previsti dalla norma in esame, mediante presentazione della dichiarazione di definizione agevolata.

Gli effetti

La definizione agevolata delle cartelle comporta la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere, precedentemente accordata dall'agente della riscossione. Per quanto stabilito dalla norma (articolo 6, comma 8, lettera c) del Dl 193/2016), tale revoca si verifica con il pagamento della prima o unica rata dovuta per la rottamazione della cartella (anche le somme dovute ad Equitalia per la definizione agevolata sono eventualmente dilazionabili a loro volta in un numero massimo di quattro rate).

Vi è tuttavia da evidenziare come, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, nel caso in cui il contribuente decada dal beneficio della definizione agevolata, a

causa del mancato (o insufficiente o tardivo) versamento degli importi dovuti, l'agente della riscossione potrà proseguire l'ordinaria attività di recupero e non sarà più possibile per il debitore accedere alla dilazione di pagamento prevista dall'articolo 19 del Dpr 602/1973.

Sembra quindi logico ritenere che, nonostante il tenore letterale del comma 8, la revoca della precedente dilazione accordata si realizzi nei fatti già nel momento della presentazione della dichiarazione per l'accesso alla rottamazione delle cartelle, in ottemperanza al generale principio di irrevocabilità dell'istanza (sempre che questa sia considerata ammissibile).

Ciò significa, in concreto, che qualora il contribuente trasmetta la richiesta per la definizione agevolata e poi non provveda al pagamento di alcun importo, il beneficio della precedente rateizzazione concessa da Equitalia dovrebbe essere perso per sempre.